



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 delib. Data 29-05-2021	OGGETTO: DEFINIZIONE DI AGGREGATO EDILIZIO OBBLIGATORIO DA RECUPERARE ATTRAVERSO INTERVENTO UNITARIO (ART.11, COMMA 8 D.L. 189/2016 E SS.MM.II) A SEGUITO DI PROPOSTA VOLONTARIA - AGGREGATO OBBLIGATORIO N.1 MELARAGNI
---------------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 15:40, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Seconda convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Di Gaspare Maria Antonietta	P	Gregori Antonella	A
Focaroli Ezio	P	Pasquali Marco	A
Tocchio Massimo	P	Pietrangeli Fabrizio	A
Corgentile Domenico	P	Di Muzio Laura	P
Berardi Dario	A	Foffo Costantino	P
Pasqualucci Maurizio	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Raffaella Silvestrini.

Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco, dopo aver constatato che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Seconda convocazione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che si allonta il Consigliere Pietrangeli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Gli eventi sismici, verificatesi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti non ultimo quello del 18/01/2017, hanno avuto incidenza anche nel territorio del Comune di Borbona ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio

I Comuni avrebbero potuto, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 189/2016, individuare gli aggregati edilizi, le UMI e gli edifici che li compongono e promuovere la formazione dei relativi consorzi e perseguire la realizzazione di interventi edilizi unitari (pubblici e privati) per favorire il conseguimento di livelli di sicurezza più elevati e controllati per avviare una ricostruzione che contenga, soprattutto, principi di prevenzione del rischio sismico;

L'individuazione degli aggregati, effettuata nell'ambito della compilazione delle schede AeDES o FAST non possa, in generale, essere utilizzata ai fini dell'applicazione dell'ordinanza n. 19/2017, dato il carattere speditivo che caratterizza in tali schede il processo di individuazione degli edifici e in ogni caso, **è necessaria un'attenta riconsiderazione da parte del progettista incaricato**

che il comune di Borbona non ha provveduto ad individuare, a priori, gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari pur nella convinzione evidente che la condizione progettuale ideale e' quella per la quale l'intervento viene concepito per l'intero aggregato e che la eventuale suddivisione in UMI (Unità Minime di Intervento) deve essere fatta cercando di mettere in conto gli effetti, di interazione tra edifici che comunque risultano tra loro connessi, valutati in maniera se pure prudenziale, attraverso soluzioni basate sull'assunzione di vincoli fittizi nei punti di interconnessione, di masse ripartite secondo regole semplificate e all'applicazione di forze di interazione pure esse fittizie.

Che l'identificazione dell'aggregato, si colloca a monte di tutto il procedimento di rilievo ed analisi finalizzato al progetto d'intervento.

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con la quale, in conseguenza dell'evento sismico, è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza e le successive fino, da ultimo, alla Legge n.145 del 30/12/2018 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2019;

Visto il Decreto Legge n.189 del 17/10/2016 ad oggetto "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. "e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art.11 commi 8-9-10-11 che prevede:

8. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione

del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.

10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.

11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.

Vista l'Ordinanza n.19 del 7 Aprile 2017 "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016." ed in particolare l'art.16 che individua gli aggregati nei centri storici come di seguito specificato e stabilisce le modalità per la perimetrazione degli stessi:

1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano:

a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali;

b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall'ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di fedele ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici.

3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai Comuni nei termini di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi, ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello stesso decreto-legge, in UMI composte da almeno tre edifici che sono comunque oggetto di unica progettazione ed affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all'art. 9, comma 3, lettera b). Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 15.)

4. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 3, ne informano gli Uffici speciali e invitano i proprietari delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge. Qualora nei 30 giorni successivi all'invito i proprietari che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva della UMI calcolata come previsto nello stesso art. 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio il Comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso art. 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui all'art. 15, comma 1.

5. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI l'unitarietà dell'intervento ai sensi del comma 1 viene conseguita tramite l'affidamento della progettazione e direzione dei lavori di tutte le UMI dell'aggregato ad un solo tecnico. Qualora gli amministratori dei consorzi tra proprietari delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi l'unitarietà dell'intervento per l'aggregato viene garantita con l'attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e

della direzione dei lavori. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei Comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l'attività di coordinamento è ricompreso nei limiti stabiliti dall'art. 34 del decreto-legge.

6. L'intervento su ciascuna UMI e sull'aggregato può essere di ripristino con miglioramento sismico qualora le caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche lo richiedano e le condizioni di danno delle strutture di ciascun edificio lo consentano, ma anche di ricostruzione totale o parziale nel rispetto delle caratteristiche morfologiche preesistenti, delle norme richiamate al comma 5 e delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni dei Comuni.

7. Ai fini della determinazione del contributo per ciascun edificio che compone la UMI e l'aggregato si applica quanto stabilito dalla presente ordinanza tenendo conto del livello operativo attribuito, degli stati di danno e delle condizioni di vulnerabilità stabiliti ai sensi delle Tabelle dell'Allegato 1, ma il costo parametrico è maggiorato come previsto dal comma 1 dell'art. 15.

8. Ferma restando l'unitarietà dell'intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 5, la domanda di contributo può essere presentata dall'amministratore di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo deve comprendere quanto già stabilito per ciascun edificio ed essere corredata da una apposita scheda informativa riepilogativa degli interventi dell'aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario.

Viste le linee guida dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio per la disciplina degli aggregati edilizi - sisma 2016 ed in particolare:

5. Costituzione del consorzio obbligatorio

Il Consorzio è validamente costituito con la sottoscrizione dei proprietari che rappresentano il 51% della superficie utile degli edifici facenti parte dell'aggregato.

9. Costituzione del consorzio volontario

In assenza del provvedimento comunale di perimetrazione dell'aggregato ai sensi dell'art.16 dell'ordinanza 19, i proprietari degli immobili danneggiati che formano parte, sotto il profilo strutturale, di un aggregato, possono comunque costituirsi in consorzio volontario, purché rappresentanti il 100% della superficie dell'aggregato medesimo. (si veda al riguardo il comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza 39).

In mancanza dell'unanimità degli aventi diritto è pertanto impossibile procedere ai sensi dell'art.15 dell'ordinanza 19 e costituire un consorzio per la gestione unitaria dell'intervento sull'aggregato, né è altresì possibile richiede l'intervento sostitutivo del comune in quanto espressamente contemplato solo per gli aggregati perimetrati dal medesimo ente.

Si ritiene, tuttavia, che il comune possa in ogni momento, verificatane la compatibilità strutturale, urbanistica ed edilizia, procedere ai sensi dell'art.16 dell'ordinanza 19 e perimetrare l'aggregato avviando le procedure per la costituzione del consorzio obbligatorio.

Visto il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione adottato dal comune.

Visto il regolamento sul decoro urbano adottato dal comune.

Vista l'allegata istanza, (All.1) presentata in data 21.01.2019 prot. 480 ed integrata con prot. nn. 2894/2019, 4366/2019, 1800/2021 e 2794/2021, della sig.ra TEOFILI Vincenzo, Delegata dei comproprietari Teofili Margherita, Teofili Ida, Morbidelli Flora, Teofili Enrica, Laucci Palme, Cesare e Bernardino, Pietrangeli Angelina, Teofili Nazzareno maggioranza dei proprietari dell'aggregato 4743, ubicato in via Venditto, per l'individuazione come "Aggregato Edilizio da sottoporre ad intervento unitario", ai sensi dell'art.16 c.1 dell'Ordinanza n.19/2017 e s.m.i. del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione;

Denominazione	AGGREGATO MELARAGNI	
ID	4743	
Via	Via Venditto	
Foglio	10	
Particelle	292-293-586	
ID. aggregato protezione civile	211	
Tecnico	ING. SANTINO CUCCHIELLA	
Rappresentante legale	TEOFILI VINCENZO	
Superficie complessiva dell'aggregato	Pari	632,89 mq, con una superficie rappresentata di 629,605 mq al 99,48% nella proposta agli atti

Al fine di garantire un intervento unitario previsto dall'art.11, comma 8 d.l. 189/2016 e ss.mm.ii l'aggregato ID protezione civile n. 00211 ubicato in Via Venditto è costituito da n. 3 unità immobiliari dichiarate inagibili/agibili a seguito degli eventi sismici del 2016 come da schede AeDES e Ordinanze Sindacali seguenti:

CATASTO URBANO			SCHEDE AEDES			ORDINANZA SINDACALE
FG	PART.	SUB	ID	DATA	ESITO	N/DEL
10	292		12699	29/09/2016	E	64/2016
10	Ex 586 (poi divenuta 293 sub 1)		19574	01/10/2016	A	-
10	293		24295	16/10/2016	E	66/2016

Fg.	p.lla	Esito	Mq (da catasto)
10	292	E - Edificio inagibile	376
10	586	A- Edificio agibile	139
10	293	E - Edificio inagibile	208
Totale			723

Fg.	p.lla	Esito	%
10	292	E - Edificio inagibile	52
10	586	A- Edificio agibile	19
10	293	E - Edificio inagibile	29

Vista la situazione catastale dell'aggregato identificato catastalmente al foglio 10 mappali 292 sub 2-4-5-6-7-8-9, 293 sub 1-2-3 e gli intestatari di ciascuna particella, di seguito riportati:

Catasto Urbano							Rilievo	Doc. Identità
U.I.	FG	PART.	SUB	CAT.	INTESTATARI CATASTALI	CONSISTENZA	CONSISTENZA (mq)	SI/NO
2	10	292	2	A/4	TEOFILI Margherita	86 mq	71.04 mq	SI
4	10	292	4	A/4	TEOFILI Ida	79 mq	72.50 mq	SI
5	10	292	5	A/4	MORBIDELLI Flora	79 mq	71.16 mq	SI

6	10	292	6	-	Bene comune non censibile	-	62.60 mq	SI	
7	10	292	7	A/4	TEOFILI Roberto Erede Teofili Enrica	68 mq	47.34 mq	SI	
8	10	292	8	A/4	TEOFILI Antonia Eredi Laucci Palma, Cesare e Bernardino	48 mq	36.45 mq	SI	
								SI	
								SI	
9	10	292	9	C/2	COCSETTI Alessio	16 mq	13.14 mq	NO	
					PIETRANGELI Angelina			SI	
10	10	293	1	A/4	TEOFILI Vincenzo	139 mq	103.62 mq	SI	
11	10	293	2-3	A/3	TEOFILI Nazzareno	114 mq	81.82 mq	SI	
TOTALE SUPERFICIE								632,89 mq	
							Mq		

Considerato che:

- ✓ gli immobili costituenti l'aggregato, così come individuati nella planimetria allegata alla presente deliberazione, ricadono all'interno dell'abitato classificata dal vigente P. di F. "Zona B - Completamento";
- ✓ è nell'interesse preminente del Comune garantire, oltre il mantenimento delle caratteristiche del tessuto edilizio esistente, far realizzare interventi unitari a garanzia di mitigazione dell'impatto del cantiere sull'abitato e sull'ambiente circostante con riduzione dei disagi per le attività lavorative alle persone residenti e non, (minori gru da installare, minori mezzi di trasporto in circolazione, unico centro decisionale minore promiscuità di percorsi ecc.),

Visto l'art.16 c.1 dell'Ordinanza n.19/2017 e s.m.i. del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Rilevato che la proposta volontaria di aggregato risulta essere stata presentata dal 51% delle proprietà interessate e che pertanto si possa procedere come specificato nel punto 5 secondo capoverso delle richiamate linee guida dell'USR Lazio con intervento unitario.

Considerato che

- ✓ la verifica di compatibilità tecnica svolta non è entrata nel merito del controllo della conformità urbanistica - edilizia, né ha preteso il perfetto allineamento catastale, da perfezionarsi obbligatoriamente prima dell'emissione del decreto di assegnazione dei contributi di cui il presente atto non costituisce peraltro motivo di legittimità;
- ✓ la perimetrazione da parte dell'Amministrazione Comunale degli aggregati, da

comunicare ai soggetti interessati ed all'Ufficio Speciale Ricostruzione, obbliga la costituzione del consorzio tra i proprietari e il successivo inserimento in MUDE del progetto edilizio, specificando che tale perimetrazione non costituisce autorizzazione al rilascio del titolo edilizio, che sarà oggetto di valutazione con i tempi e le modalità previste dall'ordinanza 19 del commissario straordinario;

Ritenuto pertanto procedere, anche in virtù dell'allegata richiesta, come sopra richiamata alla perimetrazione dell'aggregato;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di individuare e perimetrare l'aggregato edilizio n. 4743 In via Venditto, da recuperare con intervento unitario ai sensi dell'art.11 c. 8 del D.L. n.189/2016 e dell'art.16 c.1 dell'Ordinanza n.19/2017 e s.m.i. del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione di seguito riportata e rappresentato nello stralcio planimetrico di seguito evidenziato e composto dalle U.I. appresso indicate:

ID	Foglio	Particelle	Tecnico incaricato	Rappresentante legale	Superficie	Percentuale
4743	10	292 sub 2-4-5-6-7-8-9, 293 sub 1-2-3	Ing. Santino Cucchiella	Teofili Vincenzo	632,89 mq	99.48 %



Catasto Urbano							Rilievo	Doc. Identità
U.I.	FG	PART.	SUB	CAT.	INTESTATARI CATASTALI	CONSISTENZA	CONSISTENZA (mq)	SI/NO
2	10	292	2	A/4	TEOFILI Margherita	86 mq	71.04 mq	SI
4	10	292	4	A/4	TEOFILI Ida	79 mq	72.50 mq	SI
5	10	292	5	A/4	MORBIDELLI Flora	79 mq	71.16 mq	SI

6	10	292	6	-	Bene comune non censibile	-	62.60 mq	SI	
7	10	292	7	A/4	TEOFILI Roberto Erede Teofili Enrica	68 mq	47.34 mq	SI	
8	10	292	8	A/4	TEOFILI Antonia Eredi Laucci Palma, Cesare e Bernardino	48 mq	36.45 mq	SI	
								SI	
								SI	
9	10	292	9	C/2	COCSETTI Alessio PIETRANGELI Angelina	16 mq	13.14 mq	NO	
								SI	
10	10	293	1	A/4	TEOFILI Vincenzo	139 mq	103.62 mq	SI	
11	10	293	2-3	A/3	TEOFILI Nazzareno	114 mq	81.82 mq	SI	
TOTALE SUPERFICIE								632,89 mq	
							Mq		

3. di dare atto che:

- ✓ gli immobili costituenti l'aggregato, così come individuati nella planimetria, ricadono all'interno dell'abitato classificata dal vigente P. di F. "Zona B - Completamento";
- ✓ l'individuazione dell'aggregato è indispensabile al fine di permettere un intervento unitario sugli immobili con garanzia di mitigazione dell'impatto del cantiere sull'abitato e sull'ambiente circostante con riduzione dei disagi per le attività lavorative alle persone residenti e non, (minori gru da installare, minori mezzi di trasporto in circolazione, unico centro decisionale minore promiscuità di percorsi ecc.), e mantenimento delle caratteristiche del tessuto edilizio esistente;
- ✓ di dare atto inoltre che entro 30 giorni dalla presente deliberazione ne verrà data informazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e ai proprietari e/o soggetti titolari di altri diritti reali e delle unità immobiliari comprese nell'aggregato al fine della definitiva costituzione del consorzio obbligatorio.
- ✓ Di pubblicare sull'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, gli elaborati tecnici, l'elenco delle particelle catastali e l'elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulle Unità immobiliari che costituiscono l'aggregato, con valore di notifica ai soggetti interessati dell'invito a costituire il consorzio obbligatorio per la ricostruzione o in alternativa a conferire atto di procura speciale ad unico soggetto per le attività riguardanti l'attuazione degli interventi di ricostruzione dell'aggregato edilizio ID 6764 entro il termine di 20 giorni, salvo procedere con Decreto Sindacale alla diffida ad adempiere.

Stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con votazione separata ad esito unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza.

**Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.
267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:**

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to Tumbiolo Samuela

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Maria Antonietta Di Gaspare

IL SILVESTRINI RAFFAELA

F.to Raffaela Silvestrini

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 01-06-2021 R.A. n° 438 e vi rimarrà fino al 16-06-2021;

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01-06-2021 al 16-06-2021, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;

Il Segretario Comunale

F.to Raffaela Silvestrini

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che il presente atto diviene esecutivo in data 29-05-2021,

Il Segretario Comunale

F.to Raffaela Silvestrini

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Li, _____
